

IL DOVERE DI MANTENIMENTO DEI NIPOTI A CARICO DEI NONNI



PRESUPPOSTI GIURIDICI, LEGITTIMAZIONE AD AGIRE E PROCEDIMENTO

**AIAF incontro di studio
15 febbraio 2019**

di Giuseppina Vassallo
Avvocato del Foro Di Firenze

Norme di riferimento



- Contenuto dell'art. 148 c.c. trasposto nell'art. **316 bis c.c.**
- Art. 148 c.c. attuale
- *"I coniugi devono adempiere l'obbligo di cui all'articolo 147, secondo quanto previsto dall'articolo 316-bis"*
- oggi ha funzione di **raccordo** tra la disciplina dei doveri dei genitori coniugati nei confronti dei figli, di cui all'art. 147 c.c., e le norme in tema di filiazione, dove è regolato il loro adempimento

Norme di riferimento



- *Art. 316-bis c.c.*
- *I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo*
- ***Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità', sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché' possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.***

Norme di riferimento



- soggetti coinvolti nella norma: applicazione ampia della giurisprudenza
- coniuge o ascendenti
- genitori non coniugati e ascendenti
- azione direttamente nei confronti del solo genitore o dei soli ascendenti
- indipendentemente dall'esistenza di crediti verso terzi

Caratteristiche dell'obbligo



- natura sussidiaria dell'obbligo
- solidarietà tra tutti gli ascendenti obbligati
- nella la ripartizione tra ascendenti dello stesso grado si applica per analogia il criterio proporzionale utilizzato per i genitori
- valutazione comparativa della situazione patrimoniale e reddituale di tutti gli obbligati

Caratteristiche dell'obbligo



- Contenuto del mantenimento di cui all'art. 147 c.c.
- non è limitato ai bisogni elementari della persona ma prevede ogni voce di spesa indispensabile a garantire al figlio una qualità di vita appropriata secondo lo standard dell'ambiente sociale nel quale la famiglia vive (tenore di vita)

Caratteristiche dell'obbligo



- La norma non fa riferimento allo stato di bisogno previsto dall'art. 438 c.c.
- Insufficienza dei mezzi in relazione alle capacità di mantenere il figlio non solo per le sue esigenze primarie ma anche per quanto è necessario allo sviluppo della sua personalità (svago, sport...)
- (Cfr. Trib. Messina 25.2.2016)

Caratteristiche dell'obbligo



- **Solidarietà**
- L'obbligo dei nonni grava contemporaneamente su tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori, prescindendo da chi sia il genitore che di volta in volta crei l'insorgenza dello stato d'insufficienza dei mezzi economici (*ex plurimis* Cass. Civ. n. 251/2002)

Caratteristiche dell'obbligo



- **Primo presupposto: Inadempienza di uno dei due genitori (volontaria o no)**
- Trib. Parma decreto del 26 maggio 2016
- L'obbligo di concorso degli ascendenti sussiste non solo nei casi di impossibilità oggettiva di mantenere i figli ma anche in caso di omissione volontaria
- Scopo della norma è tutelare con celerità i minori

Caratteristiche dell'obbligo



- E' possibile obbligare gli ascendenti se in seguito a separazione o divorzio quanto è attribuito non è sufficiente a soddisfare i bisogni di figli?
- E' ritenuta possibile l'applicazione della norma per ragioni di effettività della tutela poiché l'interesse di minori è preminente rispetto ad un contrapposto interesse degli ascendenti

Caratteristiche dell'obbligo



- E' ammesso un intervento parziale degli ascendenti?
- L'insufficienza dei mezzi ammette anche un integrazione parziale
- L'obbligazione può essere adempiuta in concorso con quella dei genitori ed essere con loro ripartita in base alle rispettive sostanze
- E' sufficiente che si verifichi un apporto contributivo inadeguato da parte del nucleo genitoriale, perché gli ascendenti possano essere chiamati al loro intervento economico in via, suppletiva e complementare

Caratteristiche dell'obbligo



Secondo presupposto:

Incapacità dell'altro genitore di provvedere al figlio da solo sfruttando tutte le risorse reddituali e patrimoniali e la capacità lavorativa (Cass. Civ. n. 20509/2010)

Casistica e giurisprudenza



- **Cass. Civ. n. 20509/2010**
- Domanda per ottenere il concorso dei nonni nel mantenimento del minore ai sensi dell'art. 148 c.c., o in ipotesi, del più riduttivo obbligo di prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 c.c.
- Madre: laureata e capace di cercare adeguata occupazione, proprietaria di immobili
- Padre: inadempiente ma comproprietario di un consistente immobile abitativo e di sei locali commerciali

Casistica e giurisprudenza



- Cass. Civ. n. 2059/2010
- Trib. Lecce aveva condannato l'ascendente a corrispondere in favore del nipote assegno alimentare in luogo del figlio, padre del minore, che si era reso inadempiente: Euro 700,00 mensili
- La decisione è stata impugnata dal nonno in Corte d'appello che ha revocato l'assegno perché la madre del minore è in grado da sola di alimentare e mantenere il figlio

Casistica e giurisprudenza



- **Tribunale di Trani decreto 3.6.2010**
- moglie separata dal marito, con assegno di mantenimento al figlio minore di euro 250 mensili
- marito inadempiente, disoccupato
- moglie assunta a tempo indeterminato e stipendio di circa euro 900,00 mensili
- canone di locazione di euro 500,00 mensili, ricorre al sostegno dei suoi genitori

Casistica e giurisprudenza



- Tribunale di Trani decreto 3.6.2010
- I genitori del marito avevano redditi pensionistici oltre che titolari di redditi da fabbricati
- Accoglie il ricorso:
- Reddito della madre insufficiente ad assicurare le minimali esigenze di mantenimento del minore (residuo di soli 300 euro mensili)

Casistica e giurisprudenza



- **Tribunale di Rieti 20.11.2012**
- Questione litisconsorzio necessario tra ascendenti obbligati
- Azione contro i nonni paterni
- Coniugi separati: madre casalinga/padre inadempiente 300 euro mensili
- Respinta perché la madre non ha provato che il padre fosse incapiente e irreperibile e che lei stessa fosse priva di capacità lavorativa

Casistica e giurisprudenza



- L'Art. 316 bis c.c. prevede espressamente il concorso di tutti gli ascendenti, in ordine di prossimità, al sostentamento in via subordinata dei minori i cui genitori non abbiano mezzi sufficienti per il mantenimento della prole
- discende pertanto una astratta obbligazione *solidale ex lege* tra tutti i nonni, materni e paterni, che sul piano processuale si traduce in una **necessaria partecipazione di tutti gli obbligati alla procedura giudiziale**
- (ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102, comma I c.p.c.).

Casistica e giurisprudenza



- **Trib Milano decreto 22.12.2015**
- Coppia di conviventi, obbligo di mantenimento del padre di 300 euro mensili, padre inadempiente
- Ascendenti del padre: 65 anni e 63 anni, un pensionato con 1.400 euro mensili e l'altro in attesa di pensione, grave esposizione debitoria nei confronti delle banche, pignoramento immobiliare della casa di abitazione
- Madre: 30 anni, retribuzione 1.350 euro mensili

Casistica e giurisprudenza



- Respinge: ribadisce il primario obbligo dei genitori
- Il genitore deve provare:
 1. l'inadempimento dell'altro (volontario o no)
 2. la propria impossibilità di provvedere al figlio da solo
- quindi non è sufficiente il dato oggettivo dell'inadempimento

Casistica e giurisprudenza



- **Trib. Messina 25.2.2016**
- Padre separato non versa mantenimento 350 euro mensili
- Nonno paterno con pensione di circa 2.500 euro si oppone
- Respinge opposizione: i mezzi a disposizione dei genitori non sono sufficienti
- Non rileva lo stato di bisogno ma anche altre necessità dei minori
- Livello del tenore di vita è dato dalle condizioni economiche dei genitori

Casistica e giurisprudenza



- **Tribunale di Teramo 4.6.2017**
- Ascendente obbligato a versare la somma di € 200,00, a parziale contributo per il mantenimento dei nipoti minorenni conviventi con la madre
- Madre disoccupata/reddito irrisorio
- Padre non versava niente da tempo, a causa di problemi di salute, diminuita la capacità contributiva;
- Richiesta di revoca parzialmente accolta:
- Sopravvenuta autosufficienza dei beneficiari e peggioramento delle condizioni economiche dell'obbligato

Casistica e giurisprudenza



- **Tribunale di Lecce 3.3.2017**
- Opposizione al decreto da parte dei nonni
- Madre con redditi saltuari/figli maggiorenni ma non autosufficienti
- Richiesta di revoca accolta per modifica situazione
- **Questioni:**
- azione ammissibile anche dopo la separazione
- carenza legittimazione attiva madre per presenza di figli maggiorenni

Casistica e giurisprudenza



Trib. Asti 22.05.2017

- Coppia di genitori tra i quali è in corso un procedimento di separazione personale
- Moglie agisce *ex art. 316 bis c.c.* per ottenere direttamente dagli ascendenti del marito, inadempiente, il versamento dell'assegno, stabilito in sede presidenziale
- inammissibile il ricorso, perché é pendente fra le parti giudizio di separazione, che ha oggetto più ampio e ricomprende la domanda relativa al mantenimento della prole

Casistica e giurisprudenza

Cass. Civ. Sez. VI ord. n. 10419 2.5.2018

- Madre stipendio di 700 euro al mese si rivolge ai nonni paterni per alimenti ex art. 433 c.c. chiedendo 700 euro al mese
- Tribunale di Lamezia Terme accoglie la domanda condannando i nonni a corrispondere 300 euro mensili in favore dei due nipoti
- Corte d'appello di Catanzaro annulla: nonni non potevano far fronte all'obbligazione alimentare (pensione di Euro 1.500,00 mensili)
- Madre giudicata in grado di mantenere i figli con 700 euro di reddito e casa di proprietà ma con capacità lavorativa da sfruttare
- Confermata dalla Cassazione

Casistica e giurisprudenza



- **Cass. Civ. Sez. VI n. 10419 del 2 maggio 2018**
- L'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari per mantenere i figli è solo sussidiario, e grava contemporaneamente su tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori
- *Lo stesso principio si applica in materia di alimenti. Il diritto alimentare è legato alla prova dello stato di bisogno e nasce solo se i genitori non sono in grado di far fronte al loro diretto e personale obbligo*
- *L'obbligazione alimentare degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori*

Profili processuali



- *Art. 316 bis*
- *In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole.*
- *Il decreto, notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica. L'opposizione è regolata dalle norme relative all'opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto applicabili.*
- *Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento."*

Profili processuali



- **Legittimati attivi**
- “chiunque vi ha interesse” e quindi, il coniuge, il genitore naturale, la comunità presso cui il minore sia ricoverato, le persone cui sia temporaneamente affidato, nonni affidatari
- Il figlio maggiorenne? secondo la lettera della norma, gli ascendenti non hanno obbligo di mantenere i nipoti, ma di «fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli». Sono i genitori legittimati *iure proprio* e non in rappresentanza dei figli

Profili processuali



- L'obbligo degli ascendenti non è quello di mantenere i nipoti che quindi non sono i beneficiari diretti
- Il diritto di credito è attribuito ai genitori ai quali spetta iure proprio il diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligo (Trib. Messina 25.2.2016)

Profili processuali



- Per il diritto agli alimenti ex art. 433 ss. c.c. i nipoti, sono i beneficiari diretti del contributo
- Art. 337 septies c.c.: assegno periodico, da versarsi direttamente all'avente diritto, salvo diversa determinazione del giudice
- Consolidata giurisprudenza: mantenimento diretto solo in caso di richiesta del figlio (Cass. Civ. n. 18008 del 9.7.2018)

Profili processuali



- **Legittimati passivi**
- Gli obbligati: coniugi, genitori naturali, ascendenti anche naturali
- **Competenza:**
- Presidente del **tribunale ordinario**.
- **Competente per territorio** il giudice del luogo in cui l'inadempiente (convenuto) ha la residenza, la dimora o il domicilio.
- considerato che l'oggetto della domanda è il pagamento di somme di denaro, individuare la competenza, ex art. 20 c.p.c., del giudice del luogo di residenza dell'avente diritto al versamento

Profili processuali



- La forma dell'istanza è il **ricorso** a seguito del quale il giudice sente l'inadempiente e assume sommarie informazioni
- Non risulta necessaria la partecipazione del terzo debitore
- All'esito il presidente emette un decreto, contenente l'ordine di pagamento, immediatamente esecutivo
- Contro il decreto è possibile proporre opposizione secondo le norme che disciplinano l'opposizione al decreto ingiuntivo
- Il giudizio di opposizione si svolge secondo le regole di un giudizio ordinario a cognizione piena

Profili processuali



- In caso di mancata opposizione il decreto acquisisce stabilità e definitività ma il provvedimento rimane sottoposto alla regola del rebus sic stantibus
- Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento